



[CIRCOLARE N.7 DEL 2016]

NOVITA' 2016 PER OPERATORI ECONOMICI. **AGEVOLAZIONI E RISPARMI FISCALI.**

Premessa

La legge di Stabilità 2016 è approvata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70) ed è formata da un solo articolo, con 999 commi. Nella presente circolare approfondiamo le novità riguardanti agevolazioni e crediti d'imposta, che impattano direttamente sulle aziende in relazione alla gestione fiscale delle stesse.

REVISIONE / AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI

È confermato che a decorrere dal 01 gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va determinata tramite stima diretta "tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento". Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari "imbullonati". È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità. Solo per il 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dal 01 gennaio 2016. In virtù di quanto esposto, si invitano i signori clienti a contattare i propri tecnici di fiducia (geometri, architetti, ingegneri) al fine di valutare la possibilità e convenienza della relativa fruizione.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

E' stato previsto che a decorrere dal 01 gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota IRES sarà fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%). Conseguentemente:

- a) dalla stessa data, è fissata all'1,20% la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE /SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;

b) è demandata ad un apposito, futuro, DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%). Al fine di evitare che tali modifiche comportino l'aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all'art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.

MAXI AMMORTAMENTI – MAXI CANONE LEASING FISCALE

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi (esclusi soggetti regime forfettario 2015) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo dal 15 ottobre 2015 (ancorché la legge di stabilità è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2015) fino al 31 dicembre 2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000). In sede di approvazione è stata disposta l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

In particolare nei casi di acquisto di AUTOVETTURE nuove effettuate nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

E' doveroso evidenziare che sono escluse dalla presente metodologia di calcolo degli ammortamenti gli investimenti:

- ❖ in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- ❖ in fabbricati e costruzioni;
- ❖ beni ricompresi nei seguenti gruppi:
 - Gruppo V. Industrie manifatturiere alimentari. Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali. Condotture.
 - Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
 - Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale. Condotte per usi civili (reti urbane), Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione. Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
 - Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali Condotture 8,0%
 - Gruppo XVIII. Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni.
 - Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori. Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)

- Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari. Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

Le disposizioni sopra esaminate non hanno avuto alcun effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto Irpef, Ires ed Irap, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 (in generale, 2016) va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell'agevolazione.

Le regole riguardanti il maxi ammortamento vengono applicate pedissequamente all'ipotesi di acquisto mediante contratto di "locazione finanziaria".

REGIME FORFETARIO

Si invitano i signori clienti a prendere visione della già trasmessa Circolare n.1 del 2016.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA

È consentito alle società di persone (in nome collettivo/accomandita semplice) / capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azione, società per azione) di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate. L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30 settembre 2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che siano stati iscritta entro il 30 gennaio 2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'01 ottobre 2015.

A tal fine è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore dei beni assegnati;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le regole ordinarie.

Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non applicazione dell'art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) l'operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- a) nella misura del 60% entro il 30 novembre 2016;
- b) il rimanente 40% entro il 16 giugno 2017.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

E' stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

- a) L'agevolazione:
 - è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31 ottobre 2015;
- b) ha effetto "dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016", ossia dal 2016;
- c) richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8%.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST

In sede di approvazione sono state introdotte alcune disposizioni in materia di operazioni con Stati c.d. "black list". In particolare è disposta l'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110, TUIR, che prevedeva l'indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati "black list", salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.

Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.

Inoltre è stato modificato l'art. 167, TUIR in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) in base al quale, ora:

- 1) sono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Viene eliminato il riferimento, per l'individuazione del regime fiscale privilegiato, alla

mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché ad “altri criteri equivalenti”;

- 2) i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES (in precedenza detto limite era fisso, al 27%).

Inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa ai soggetti controllati localizzati oltre che in Stati non “black list”, anche in Stati UE / SEE al ricorrere delle condizioni di cui al comma 8-bis del citato art. 167. Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTATORI

In sede di approvazione è stato previsto che il credito d'imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori di cui all'Elenco 2, allegato alla Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

In sede di approvazione è stato previsto che le deduzioni forfetarie ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, a decorrere dal 2016, spettano:

- a) in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- b) nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È proposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i “Principi contabili internazionali”. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Fa eccezione alla precedente regola di riconoscimento fiscale, il caso dei beni immobili, il cui maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali, dal periodo d'imposta in corso al 01 gennaio 2017.

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in una unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

RICONOSCIMENTO MAGGIORI VALORI SOGGETTI IAS / IFRS

Le disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori ex art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono applicabili anche ai soggetti che, ai fini della redazione del bilancio, adottano i "Principi contabili internazionali" (IAS / IFRS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ex art. 85, comma 3-bis, TUIR. Per l'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva che può essere affrancata versando un'imposta sostitutiva del 10%.

Prima di congedarci augurandoVi buon lavoro:

- Vi comunichiamo che questo documento è stato prodotto con l'utilizzo delle pubblicazioni specializzate disponibili alla data del 19/02/2016 ore 20:30;
- Vi ricordiamo che per ogni ulteriore chiarimento che si renda necessario, siete pregati di contattare lo studio ai numeri 0309908826 / 0309908834 oppure Via E-mail info@studioalboraliguerra.it.



ALBORALI GUERRA dott. Giovanni